



CITTA' DI SQUINZANO

Provincia di Lecce

www.comune.squinzano.le.it

Comune di Squinzano, Via Matteotti 24 - 73018 Squinzano (LE)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE (NCC) FINO A 9 POSTI E SUPERIORE A 9 POSTI**

(L. 15/01/1992 n. 21 - L. 11/08/2003 n. 218 - L.R. 03/04/1995 n. 14)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 11/06/2025

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina del servizio NCC - noleggio di veicoli con conducente adibito al trasporto di persone sino a 9 posti (compreso il conducente).

Articoli:

1. Normativa di riferimento
2. Definizione del servizio
3. Commissione Consultiva Comunale
4. Servizio autovettura di scorta –
5. Pubblicità sulle autovetture
6. Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
7. Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio
8. Rimesse per il servizio di NCC
9. Autorizzazione di esercizio
10. Determinazione del numero delle autorizzazioni
11. Validità delle autorizzazioni
12. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
13. Requisiti soggettivi per il rilascio delle autorizzazioni
14. Impedimenti soggettivi
15. Contenuto del bando
16. Presentazione delle domande
17. Commissione di concorso
18. Titoli oggetto di valutazione
19. Approvazione della graduatoria e rilascio dell'autorizzazione
20. Rinuncia all'autorizzazione
21. Trasferibilità dell'autorizzazione
22. Sostituzione alla guida
23. Collaborazione familiare
24. Idoneità dei mezzi
25. Comportamento del conducente in servizio
26. Comportamento degli utenti
27. Interruzione del trasporto
28. Trasporto di soggetti diversamente abili
29. Modalità di pagamento del servizio
30. Responsabilità nell'esercizio del servizio
31. Vigilanza
32. Sanzioni
33. Diffida
34. Sospensione dall'autorizzazione
35. Revoca dell'autorizzazione
36. Decadenza dell'autorizzazione
37. Procedimento sanzionatorio

PARTE SECONDA

Disciplina del servizio NCC - noleggio di veicoli con conducente adibito al trasporto di persone superiori a 9 posti (AUTOBUS).

Articoli:

38. Autobus
39. Definizioni e classificazioni
40. Accesso al mercato: Scia
41. Disposizioni concernenti i conducenti
42. Contingente numerico

PARTE TERZA

Disposizioni finali

Articoli:

- 43. Approvazione del Regolamento
- 44. Abrogazione di norme precedenti

PARTE PRIMA

Disciplina del servizio NCC - noleggio di veicoli con conducente adibito al trasporto di persone sino a 9 posti (compreso il conducente).

Art. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La parte prima del presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative all'autoservizio pubblico non di linea costituito dal servizio di noleggio con conducente (NCC) effettuato con veicoli abilitati al trasporto di massimo 9 persone, compreso il conducente.
2. Tale servizio è disciplinato dalle seguenti norme:
 - artt. 19 punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 *“Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”*;
 - L. 15 gennaio 1992, n. 21 *“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”*;
 - L.R. 3 marzo 1995, n. 14 *“Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21”*;
 - D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. *“Nuovo Codice della Strada”*;
 - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”*;
 - D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
 - D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - D.M. 20/04/1993 *“Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”*.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esercizio di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo a sensi di legge.

Art. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di noleggio con conducente disciplinato dalla parte prima del presente regolamento rientra tra gli autoservizi pubblici non di linea come definiti al comma precedente. Esso è svolto mediante autovetture fino a 9 posti e si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

3. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse. È in ogni caso consentita la fermata sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede operativa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e la fine del servizio avvengono con partenza e arrivo dell'autovettura presso le rimesse.
5. E' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio elettronico predisposto secondo le disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il periodo transitorio fino all'attivazione dello stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia di Lecce.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa qualora, durante l'espletamento del servizio, il noleggiatore riceva ulteriori prenotazioni da parte dell'utenza.

Art. 3 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. È istituita, presso il Comune di Squinzano, una Commissione Consultiva, per il preventivo parere sui provvedimenti connessi all'espletamento delle funzioni amministrative delegate al Comune ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 14/1995 e s.m.i. e/o attribuite ai sensi della L. n. 21/1992.
2. In particolare, la Commissione Consultiva Comunale esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine alla formazione e variazione di norme regolamentari nonché sulla determinazione del numero di autoveicoli da adibire al servizio. La Commissione Consultiva può essere altresì chiamata a rendere pareri non vincolanti in materia, se richiesti dalla Giunta Comunale e/o dal competente Ufficio Comunale.
3. La composizione della Commissione Consultiva Comunale e l'individuazione delle modalità di funzionamento della stessa vengono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale. In ogni caso, nel rispetto delle previsioni di Legge, la Commissione dovrà prevedere la presenza di almeno un rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore noleggio con conducente e autovetture e di almeno un rappresentante designato congiuntamente dalle locali associazioni degli utenti, se presenti sul territorio comunale e/o regionale.
4. La Commissione dura in carica 5 anni e comunque fino a nuova nomina.

Art. 4 - SERVIZIO AUTOVETTURA DI SCORTA

1. A richiesta delle cooperative di produzione e lavoro o delle cooperative di servizio o dei consorzi tra imprese artigiane costituiti dagli esercenti il servizio di NCC aventi sede nella Provincia di Lecce, il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente al rilascio delle licenze, può concedere una o più licenze denominate "BIS" per l'immatricolazione di veicoli in servizio di scorta. Il veicolo di scorta è a disposizione di tutti gli associati, impossibilitati ad utilizzare la propria autovettura.
2. Il titolare della "licenza BIS", nella persona del legale rappresentante o suo delegato, assegna l'autovettura nel rispetto dell'ordine cronologico delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L'annotazione consiste nell'indicazione dei dati anagrafici del richiedente, del motivo della richiesta e la durata di utilizzo dell'autovettura.
3. Il titolare della licenza, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, provvede ad effettuare all'Ufficio Comunale competente formale comunicazione, con cadenza mensile, trasmettendo le annotazioni di cui al precedente comma.
4. Nel caso di uso del veicolo di scorta è vietato l'utilizzo dei veicoli sostituiti.
5. Le "licenze BIS" per autovetture di scorta non si computano ai fini del numero massimo di licenza concedibili e non possono essere trasferite, alienate, o trasformate in licenze personali.

6. Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti dal presente regolamento con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza.
7. E' altresì previsto, in favore dei titolari di licenza rilasciata dal Comune di Squinzano non conferita a cooperative o consorzi, il rilascio di autorizzazione temporanea di utilizzo, fino ad un massimo di giorni trenta, per la sostituzione del veicolo qualora il titolare della licenza ne attesti l'impossibilità di utilizzo.
8. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.
9. In caso di scioglimento o cessazione attività della cooperativa o del consorzio le licenze BIS dovranno essere restituite all'Amministrazione comunale.

Art. 5 - PUBBLICITÀ SULLE AUTOVETTURE

1. E' consentita l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno, o all'esterno, delle autovetture, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Le insegne pubblicitarie devono comunque consentire facilmente il riconoscimento della vettura di autoservizio pubblico non di linea da parte degli utenti.

Art. 6 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Responsabile del competente Ufficio Comunale, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Ente Locale.

Art. 7 - AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I titolari di autorizzazione di NCC mediante autovetture fino a 9 posti possono effettuare trasporti in tutto il territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale o da diverso luogo convenuto.

Art. 8 - RIMESSE PER IL SERVIZIO NCC

1. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune di Squinzano, che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della Provincia di Lecce, previa comunicazione ai Comuni predetti e al Comune di Squinzano.
2. L'idoneità delle rimesse è accertata in riferimento alla normativa edilizia e urbanistica ed alla destinazione d'uso ai sensi della relativa normativa nazionale, regionale e comunale.
3. Nel caso di autorizzazioni in capo ad unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art. 7 lettere b) e c) della L. n.21/1992 e s. m. i., lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili, presenti nel territorio del Comune di Squinzano o altre rimesse in capo al titolare della licenza presenti nel territorio della Provincia di Lecce.

Art. 9 - AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

1. L'esercizio del servizio di NCC con autovetture fino a 9 posti è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 8 della L. n. 21/1992 e alla L.R. n. 14/95, previo bando pubblico di concorso da svolgersi con le modalità indicate nel presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 21/1992 e s.m.i., i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente disciplinato dal presente regolamento, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.
3. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.a., S.r.l. ecc.) le autorizzazioni devono essere sempre intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.
4. È consentito conferire l'autorizzazione agli organismi previsti all'art. 7 della L. n. 21/1992 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
7. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione ovvero da un suo collaboratore familiare (conformemente a quanto previsto dall'art. 230- bis del Codice civile) o da personale dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'articolo 6 della L. n. 21/1992.
8. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 10 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 3, individua con propria deliberazione il contingente numerico delle autorizzazioni per il servizio di NCC da rilasciare, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente e tenuto conto di:
 - a) rapporto tra licenze e popolazione residente;
 - b) flussi turistici durante l'anno;
 - c) estensione del territorio;
 - d) presenza di case di cura, case di soggiorno e presidi ospedalieri;
 - e) offerta di servizi;
 - f) attività turistiche, commerciali, culturali e sportive che si svolgono nel territorio comunale
 - g) numero di licenze esistenti;
 - h) particolari e specifiche esigenze del trasporto pubblico non di linea.
2. Con cadenza quinquennale la Giunta Comunale provvede all'aggiornamento del contingente numerico delle autorizzazioni e, fatte salve quelle esistenti, dà mandato al competente Ufficio Comunale di indire il bando pubblico per il rilascio di nuove autorizzazioni.

Art. 11 - VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione ha validità temporale illimitata fatta salva la permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.
2. In qualsiasi momento l'esercizio dell'attività di NCC può essere sottoposto a controllo al fine di verificare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dalla vigente normativa in materia.
3. La sopravvenuta carenza dei suddetti requisiti in capo al titolare comporta la decadenza dalla titolarità dell'atto.
4. Il titolare dell'autorizzazione di NCC è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, all'Ufficio Comunale competente, dopo aver rinnovato la patente ed il certificato di abilitazione professionale (CAP), il termine di validità degli stessi, sia per sé che per i dipendenti addetti al servizio.

Art. 12 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio NCC con autovetture fino a 9 posti sono rilasciate a seguito di concorso pubblico per soli titoli indetto dal competente Ufficio Comunale.
2. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Squinzano e sul Bollettino della Regione Puglia.
3. Il competente Ufficio Comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 13- REQUISITI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento del servizio NCC con autovetture fino a 9 posti è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato italiano, essere in possesso di regolare permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
 - b. idoneità fisica al servizio;
 - c. licenza media;
 - d. possesso della patente di tipo B da almeno 3 anni;
 - e. essere iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 e all'art. 6 della L.R. n. 14/1995 presso la CCIAA di Lecce.
N.B. l'iscrizione al ruolo è necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti al servizio di NCC in qualità di dipendente di impresa autorizzata o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. In caso di cittadini stranieri, è richiesta l'iscrizione in un qualsiasi corrispondente elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - f. essere in possesso dei titoli obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada da parte del titolare dell'impresa, dei dipendenti che effettuano il servizio e dagli eventuali sostituti alla guida;
 - g. possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'art.116 del D. Lgs. n. 285/1992
 - h. essere proprietario o comunque avere l'esclusiva disponibilità anche in leasing o in noleggio a lungo termine del veicolo da adibire al servizio. Tale veicolo può essere attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
 - i. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati con i massimali minimi prescritti dalla legge;
 - j. non aver trasferito, da almeno cinque anni, altra licenza taxi o altra autorizzazione NCC rilasciata da questo o da altro Comune;
 - k. avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di NCC;
 - l. non svolgere altre attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima;
 - m. altri eventuali documenti previsti specificatamente dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. La documentazione richiesta ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo potrà essere presentata, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, nelle forme dell'autocertificazione.

Art. 14 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a. aver riportato condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.
 - b. sussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
 - c. essere stato destinatario, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni;
 - d. aver riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
 - e. aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda di partecipazione al nuovo avviso pubblico, l'autorizzazione di NCC anche nell'ambito di altri Comuni.
2. In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs del 6 settembre 2011 n. 159.

Art. 15 - CONTENUTO DEL BANDO

Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:

- a) numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
- b) requisiti richiesti per la partecipazione;
- c) indicazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e) termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché la documentazione da allegare alla stessa;
- f) modalità di utilizzo e di validità della graduatoria.

Art. 16 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale, i candidati devono dichiarare i seguenti dati:
 - a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
 - b) numero di telefono e indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata a cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
 - c) cittadinanza;
 - d) titolo di studio posseduto;
 - e) essere fisicamente idoneo all'esercizio del servizio di NCC;
 - f) possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'art.116 del D. Lgs. n. 285/1992;
 - g) iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6 della L. n. 21/1992 e all'art. 6 della L.R. n. 14/1995, ovvero iscrizione in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, ovvero ancora impegno a procedere all'iscrizione, in caso di assegnazione di autorizzazione, prima del rilascio della stessa e comunque entro i termini previsti nel bando;
 - h) essere proprietari o comunque avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede l'autorizzazione oppure impegnarsi ad acquisirne la proprietà ovvero la disponibilità in caso di assegnazione dell'autorizzazione, prima del rilascio della stessa e comunque entro i termini previsti nel bando;

- i) dichiarazione di disponibilità, sul territorio comunale (ovvero di impegno ad acquisirla, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, prima del suo rilascio), di una rimessa adeguata a consentire il ricovero del mezzo;
- j) essere in possesso di polizza assicurativa contratta in forme e misure adeguate ai rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività in oggetto ovvero impegno a sottoscriverla prima del rilascio dell'autorizzazione e comunque entro i termini previsti nel bando;
- k) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- l) dichiarazione di insussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice della legge antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
- m) dichiarazione di non esercitare altra attività lavorativa che comprometta o limiti il regolare e sicuro svolgimento del servizio di NCC, o a cessarla alla data di rilascio del titolo autorizzativo;
- n) dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
- o) dichiarazione di non essere stato destinatario, nel quinquennio precedente, di provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione anche da parte di altri comuni.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia documento identità in corso di validità
- b) certificato di iscrizione al Ruolo dei Conducenti previsto dall'art. 6 della L. n.21/1992;
- c) eventuale documentazione attestante titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal bando.

3. Costituiscono cause di inammissibilità della domanda e comportano l'esclusione dal concorso:

- a) la mancata apposizione in calce alla domanda della firma del concorrente;
- b) l'omessa presentazione del documento d'identità personale o di ogni altro allegato obbligatorio richiesto;
- c) la presentazione della domanda fuori termine e in forma diversa dallo schema allegato al bando.

4. Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili.

ART. 17 – COMMISSIONE DI CONCORSO

1. L'ammissione dei candidati, la valutazione e la formazione di una graduatoria finale sono demandate ad una Commissione così composta:

- dal Responsabile S.U.A.P., in qualità di Presidente;
- dal Comandante della Polizia Locale;
- da un funzionario amministrativo alle dipendenze del Comune;
- da un dipendente comunale, individuato tra coloro che sono inquadrati nell'area degli Istruttori, in qualità di segretario verbalizzante.

2. La commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.

3. In caso di mancanza o impedimento di uno o più dei predetti componenti, gli stessi sono sostituiti da funzionari in carico presso il Comune oppure da soggetti esterni esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra dirigenti o funzionari di altre Amministrazioni pubbliche e nominati con apposita determinazione del Responsabile del S.U.A.P., con la quale, ove ne ricorrano i presupposti, si individuerà il componente con funzioni di Presidente.

Art. 18 – TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1. La Commissione di cui all'art. 18 valuterà le domande ammesse secondo i seguenti criteri:

A. Professionalità ed esperienza

- a) aver prestato servizio di NCC in qualità di titolare, o sostituto alla guida, o collaboratore familiare, o autista dipendente presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio - punti 0,3 ogni 6 mesi fino a un massimo di 6 punti;

- b) Anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti, in proporzione all'anzianità stessa:
punti 0,3 ogni 6 mesi fino a un massimo di 6 Punti.

N.B.

- l'anzianità è calcolata considerando come data finale quella di scadenza del bando;
- frazioni di anno inferiori a 6 mesi non vengono computati;
- non sono computati i periodi di revoca/sospensione e decadenza del titolo.

B. Titoli di studio

Titolo di studio superiore rispetto a quello minimo previsto per accedere al bando:

- a) diploma di laurea (DL vecchio ordinamento universitario) oppure Diploma di Laurea di 2° Livello (LS – nuovo ordinamento universitario) oppure diploma di Laurea Magistrale: punti 4.
- b) diploma di laurea triennale o di primo livello: punti 3;
- c) diploma di scuola media superiore - punti 2.;

C. Residenza del richiedente la licenza nel territorio comunale di Squinzano: punti 3

D. Conoscenza di lingue straniere

Conoscenza documentata da attestato di partecipazione a corsi legalmente riconosciuti e/o corsi professionali attinenti al servizio (certificazioni rilasciate a fronte del superamento di un esame con livelli comparati al QCER - Quadro Comune di Riferimento Europeo) di una o più lingue straniere:

- corrispondente ai livelli “A1” e “A2”: punti 0,5 per ogni lingua fino a un massimo di 1 punti;
- corrispondente ai livelli “B1” e “B2”: punti 0,5 per ogni lingua fino a un massimo di 2 punti;
- corrispondente ai livelli “C1” e “C2”: punti 0,5 per ogni lingua fino a un massimo di 3 punti;

E. Possesso di mezzo attrezzato per il trasporto di disabili

Avere la disponibilità di uno o più veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap: punti 5.

F. disponibilità di auto a basso impatto ambientale (elettriche o ibride): punti 2.

G. Ulteriori titoli

Possesso di ulteriori titoli attinenti allo svolgimento del servizio da comprovare mediante esibizione di apposita attestazione: punti 0,5 per ogni attestato fino a un massimo di 2 punti;

H. Iniziativa di imprenditoria giovanile (fino a 35 anni): punti 2

Il candidato non deve aver superato il limite di età di anni 35 alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando e deve trovarsi, alla predetta data, in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 150 e s.m.i. (iscrizione al Centro per l'impiego con la dichiarazione di immediata disponibilità – DID – allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il medesimo Centro per l'impiego).

2. A parità di punteggio, sono da considerarsi titoli preferenziali nella valutazione delle domande, secondo il seguente ordine:
- A. aver esercitato il servizio di NCC, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 21/92, per almeno sei mesi nel territorio della Città di Squinzano;
 - B. aver svolto l'attività di conducente di NCC per almeno sei mesi in imprese di trasporto persone, operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea;

- C. disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone in situazione di handicap;
- D. disponibilità di auto a basso impatto ambientale (elettriche o ibride);
- E. stato di disoccupazione documentato;
- F. età più giovane;
- G. sorteggio.

Art. 19 – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande pervenute, redige l'elenco delle domande ammesse e di quelle escluse, che viene affisso all'Albo Pretorio on line del Comune.
2. Effettuata la valutazione dei titoli secondo i criteri di cui all'art. 19, la Commissione predisporrà una graduatoria secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito.
A parità di punteggio, troveranno applicazione i titoli preferenziali di cui al comma 2 del precedente art. 19.
3. La graduatoria predisposta dalla Commissione di concorso, sulla base dei criteri sopra indicati verrà approvata con Determinazione del Responsabile competente e pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune.
4. L'Ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione, effettuerà apposita comunicazione agli interessati nelle forme di legge e provvederà al rilascio dell'autorizzazione previa acquisizione, entro 90 giorni dalla predetta comunicazione, prorogabili per ulteriori 90 gg. su richiesta dell'interessato e solo per giustificati accertabili motivi, della seguente documentazione:
 - certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'art.116 del D. Lgs. n. 285/1992;
 - certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea cui all'articolo 6 della L. n. 21/1992 e dell'art. 6 della L.R. n. 14/1995;
 - carta di circolazione del veicolo;
 - assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
 - documentazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura da adibire al servizio;
 - certificazione rilasciata dal medico di base, attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - certificato di iscrizione, in qualità di titolare dell'impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese (esclusivamente nel caso delle figure di cui alla lettera d) dell'art.7 della Legge 21/1992) presso la Camera di Commercio;
 - valido titolo giuridico inerente la disponibilità della rimessa con l'indicazione della relativa localizzazione ed in regola con le norme edilizie e di destinazione d'uso;
 - documentazione che comprovi di aver dichiarato eventuale personale dipendente, agli Enti assicurativi della Previdenza Sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
 - comunicazioni antimafia richieste ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.
5. L'assegnatario dell'autorizzazione che non produca la documentazione richiesta entro il termine sopra indicato è considerato rinunciatario. Si procederà, in tal caso, senza ulteriore avviso, alla sua sostituzione con il concorrente successivo in graduatoria.
6. L'assegnatario dell'autorizzazione dovrà iniziare il servizio, pena la decadenza dell'autorizzazione, entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 120 (centoventi) giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile.
7. In caso di dichiarazione di decadenza per mancata attivazione entro il predetto termine di 120 (centoventi) giorni e della eventuale proroga, l'autorizzazione viene assegnata al concorrente successivo in graduatoria.

Art. 20 - RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di

rinuncia al competente ufficio comunale restituendo l'autorizzazione amministrativa.

Art. 21 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC con autovetture fino a 9 posti sono, su domanda del titolare, trasferibili a persona designata dallo stesso purché quest'ultima risulti iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle leggi in materia.
A tal fine, occorre che il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a. risulti essere titolare di autorizzazione da non meno di 5 anni;
 - b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c. sia divenuto in modo permanente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'inabilità o l'inidoneità al servizio deve essere comprovata dal titolare mediante presentazione di idonea documentazione, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche.
2. Per esercitare la facoltà di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione, fermo restando l'obbligo della immediata cessazione del servizio, dovrà consegnare al Comune il titolo autorizzatorio posseduto entro 1 mese dal verificarsi dell'evento e/o impedimento e richiedere nei successivi 2 mesi il trasferimento della titolarità del titolo. Lo stesso titolo resta, per tanto, congelato ai fini di nuove assegnazioni per il periodo di mesi 3 dal verificarsi dell'evento od impedimento di cui al comma 2, tranne che non intervenga rinuncia scritta del titolare dell'autorizzazione e/o della licenza.
3. Le autorizzazioni possono essere trasferite, in caso di morte del titolare, entro il termine massimo di due anni dal verificarsi dell'evento:
 - a. ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti richiesti ed iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 (nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare);
 - b. ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio del servizio, dalla normativa e dal presente regolamento.
4. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare all'ufficio competente, il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
6. Ai sensi dell'art. 9, comma 3°, della L. n. 21/1992, il titolare ovvero, in caso di morte, gli eredi del titolare che abbiano trasferito l'autorizzazione non possono concorrere ad altre assegnazioni, né possono trasferirne ancora ad altri se non dopo cinque anni dal trasferimento della precedente.

Art. 22 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione per il servizio NCC con autovetture fino a 9 posti, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.
2. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

3. I titolari di autorizzazione per il servizio NCC con autovetture fino a 9 posti, possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della L. n. 21/92, ed in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 23 - COLLABORAZIONE FAMILIARE

1. I titolari di autorizzazione NCC con autovetture fino a 9 posti, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21.
 - b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti soggettivi e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi previsti dal presente regolamento;
 - c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
 - e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.
4. L'ufficio competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di autorizzazione alla sostituzione da esporre e allegare all'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicati al Comune entro 15 giorni e annotati appropriatamente.

Art. 24 - IDONEITÀ DEI MEZZI

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche rivenienti dalla normativa di settore.
2. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della motorizzazione civile (M.C.T.C.), il competente Ufficio Comunale, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, può disporre le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi utilizzati per il servizio NCC.
3. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni ottimali del veicolo od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.
4. Il titolare della autorizzazione può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.
5. Il titolare dell'autorizzazione di NCC dovrà recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggjo" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

Art. 25 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) avere, durante il servizio, un abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio pubblico prestato;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti alla loro mobilità;
 - e) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - f) caricare i bagagli dei viaggiatori, salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo o ecceda i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;
 - g) presentare e mantenere pulito, sanificato ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - h) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - i) consegnare al competente ufficio di Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - j) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto.
 - k) seguire il percorso più breve o comunque il più economico per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero.
 - l) rilascio della ricevuta con il prezzo della corsa e il numero identificativo della licenza
2. È fatto divieto di:
 - a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad esclusione dei soggetti tirocinanti autorizzati dal noleggiatore (collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente;
 - c) chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - d) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - e) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
 - f) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - g) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - h) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - i) trasportare i propri animali;
 - j) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
 - k) effettuare il trasporto di soli oggetti e merci.
3. Restano a carico dei soggetti titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi, le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 26 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:

- a) fumare e consumare pasti sui veicoli;
- b) imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
- e) pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;
- g) pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo.

Art. 27 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento pagando l'importo concordato con il noleggiatore.
2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
3. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da pregiudicare la propria o altrui incolumità.
4. Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di comportamento previsti dal presente regolamento, dopo esplicito richiamo del conducente.

Art. 28 - TRASPORTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap, invalidità o diversa abilità e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori dei non vedenti e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.
3. I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. del 24 luglio 1997 n. 503.

Art. 29 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO

1. I conducenti devono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverso dal contante.
2. Il trasporto delle carrozzine per le persone in situazione di disabilità, dei cani accompagnatori per non vedenti e degli altri soggetti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.
3. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20/04/1993, i titolari di autorizzazione per il servizio NCC determinano annualmente la tariffa minima e massima del servizio.
4. Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti, tenendo conto di quanto previsto al precedente comma uno.

Art. 30 - RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa, in ogni caso, la responsabilità del Comune.

Art. 31 – VIGILANZA

1. Il Settore Polizia Locale vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, promuove inchieste d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni ed è responsabile dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, in conformità alle disposizioni del presente capo.
2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti sono demandati principalmente alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della L. 689/81.

Art. 32 - SANZIONI

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle sanzioni disposte dal codice della strada ed in generale previste da norme di legge, le infrazioni al presente regolamento, sono punite con sanzioni amministrative da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Art. 33 – DIFFIDA

1. Il competente Ufficio Comunale diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
 - d) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

Art. 34 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione può essere sospesa dal Comune, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a. violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c. violazione delle norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
 - d. violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento;
 - e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f. per il mancato ripristino delle caratteristiche di idoneità dei mezzi, previa diffida;
 - g. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - h. violazione delle norme di comportamento di cui all'articolo 26.
2. Il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione non è sostitutivo delle eventuali sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento o dalle leggi vigenti.
3. Durante la sospensione l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti

Art. 35 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengono a mancare uno o più requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo nell'arco di tre anni;
 - c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel presente Regolamento;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
 - i) quando il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;

- j) quando sia stata cumulata l'autorizzazione per il servizio di NCC - noleggio con conducente con altra/e licenze Taxi.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa);
 - d) per mancato rispetto del termine stabilito dalle norme del presente regolamento in caso di morte del titolare.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. I procedimenti di sospensione, revoca e decadenza di cui ai precedenti articoli del presente regolamento attivati sulla base di comunicazioni da parte degli interessati, di accertamenti d'ufficio o sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada debbono essere contestati per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive o altri documenti.
2. Il Comune, con apposito atto dispone quindi l'adozione del provvedimento sanzionatorio ed i conseguenti provvedimenti del presente regolamento, oppure l'archiviazione degli atti. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di revoca o decadenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

PARTE SECONDA

Disciplina del servizio NCC - noleggio di veicoli con conducente adibito al trasporto di persone superiori a 9 posti (AUTOBUS).

Art. 38 - AUTOBUS

1. Il servizio di noleggio con conducente adibito al trasporto di persone superiore a 9 posti e svolto con l'impiego di autoveicoli del tipo "Autobus" omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:
 - a) dal Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1071 del 21 ottobre 2009;
 - b) dal Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni;
 - c) dal Decreto Legislativo 22/12/2000 n. 395; d)
 - d) dalla Legge 11 agosto 2003, n. 218; e)
 - e) dalla Legge Regionale 31.10.2002, n. 18; f) dalla L.R. 39/2018;
 - f) dalla Circolare Regione Puglia prot. n. 26/3761 del 15/11/2006; h)
 - g) dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esercizio di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo a sensi di legge.

Art. 39 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

Art. 40 - ACCESSO AL MERCATO: SCIA

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata alla presentazione da parte del titolare o dal legale rappresentante dell'impresa della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP del comune di Squinzano previa dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi, oggettivi, professionali e finanziari previsti per legge.
2. Alla SCIA dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento nonché il possesso dei requisiti morali di cui all'art.11 del presente Regolamento e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia (L.R. 39/2018);
 - b) fotocopia patente di guida;
 - c) certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
 - d) Copia del Certificato di Abilitazione Professionale di cui al comma 11 dell'art. 116 del D.lgs.285/92;
 - e) Carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di noleggio con conducente superiore a nove posti;
 - f) Copia del foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo relativo e copia dell'eventuale contratto di leasing;
 - g) Partita I.V.A.;
 - h) Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
 - i) Copia del titolo di proprietà o titolo di disponibilità della rimessa situata nel Comune di Squinzano in cui stazionerà il mezzo;
3. La SCIA non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del gestore dei trasporti, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
4. Copia della SCIA deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa.

Art. 41 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CONDUCENTI

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Art. 42 - CONTINGENTE NUMERICO

1. Non si applica alcun contingentamento numerico (organico dei veicoli) del servizio di noleggio con conducente di autobus e la presentazione della prescritta SCIA per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio.
2. Le SCIA per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autobus conservano la loro validità fino all'emanazione da parte della Regione Puglia della normativa in materia.

PARTE TERZA

Disposizioni finali

ART. 43 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 44 – ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale, a termini di legge, si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.